LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT
LAZIO.LND.IT
CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT
+39 06 41603214 -233-257

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 148 del 27/11/2026
Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 ottobre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

14) Reclamo proposto dalla società Atletico Torrenova 1986, avverso il provvedimento di squalifica a carico dell'allenatore Migani Ivan per 5 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.81 LND del 14/10/2026.
(Gara: Nuova Tor Tre Teste – Atletico Torrenova 1986 del 10/10/2026 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 105 del 30/10/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 81 del 10.10.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della Atletico Torrenova 1986 riducendo le squalifica a carico dell' allenatore Sig. Ivan Migani, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza dell'attuazione del ricorrente di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, ex art 36, c. 1, lett. a del C.G.S, ma allo stesso tempo non emerge alcuna azione aggressiva o tale da mettere in pericolo la sicurezza degli arbitri o degli avversari, ad ogni modo una volta espulso il Sig. Ivan Migani usciva in tutta tranquillità dal terreno di gioco senza avere nessun contatto con l'arbitro ed il gioco proseguiva in tutta calma. Infatti tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dall'arbitro.
Tuttavia la Corte ritiene che l'applicazione della sanzione della squalifica di n. 5 giornate risulti eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta come descritta nello stesso referto, denota un evento sicuramente irriguardoso, una lunga articolazione di frasi sicuramente ingiuriose ma generiche

e di lieve entità e senza conseguenze sulla gara né sulla incolumità degli avversari e dell'Arbitro, che ai sensi dell'Art. 13 C.G.S. comporta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, al fine di ridurre la sanzione inflitta.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Migani Ivan a 4 gare.
Il contributo va restituito

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

17) Reclamo proposto dalla società Arce 1932, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Federico Andrea per 3 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.91 LND del 21/10/2026.
(Gara: L.V.P.A. Frascati – Arce 1932 del 18/10/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 105 del 30/10/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.
Questa Corte, letto attentamente il referto di gara, ritiene ci siano i presupposti per una lieve riduzione della sanzione comminata in primo grado, poiché il provvedimento risulta eccessivo rispetto a quanto realmente accaduto.
Ritiene, difatti, questa Corte, che il comportamento del calciatore possa essere inquadrato in un grave fallo di gioco, avvenuto ad azione in corso, e non invero in una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Federico Andrea a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 novembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA

18) Reclamo proposto dalla società Kolbe Ponte Mammolo A.S.D., avverso il provvedimento di inibizione a carico del dirigente Tiburzi Mario fino al 30/11/2028, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.83 LND del 15/10/2026.
(Gara: Castel Giubileo – Kolbe Ponte Mammolo A.S.D. del 11/10/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 128 del 13/11/2026

Il reclamo ha per oggetto il comportamento tenuto da persona *"non in distinta della società ma identificata dall'arbitro quale dirigente della stessa"* (n.d.r. Kolbe Ponte Mammolo A.S.D) *"a nome Tiburzi Mario (matr. 205152683 – T.F.) si portava a ridosso della rete di recinzione delimitante l'area spogliatoi e, mentre rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose, dalla distanza ravvicinata di circa 1 metro, lo attingeva con uno sputo all'altezza della spalla sinistra"* (cfr. decisione del Giudice Sportivo)
Il ricorrente lamenta che la decisione impugnata *"non chiarisce con elementi individualizzanti sufficienti per quale ragione la persona che avrebbe interloquito con l'arbitro debba essere identificata nel Sig. Mario Tiburzi"* (cfr. reclamo); non specifica la condotta messa in atto ed è carente di motivazione, risultando indispensabile una maggiore e più approfondita acquisizione di ulteriori elementi allo stato mancanti per poter attribuire con certezza i comportamenti sanzionati alla persona di Mario Tiburzi.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la condotta sia attribuibile al reclamante, la sanzione inflitta è sproporzionata ed eccessivamente gravosa, considerando altresì l'assenza di un contatto violento e di precedenti disciplinari del dirigente in questione.
Letto il referto arbitrale, che è come noto fonte privilegiata di prova, la Corte disponeva l'audizione del direttore di gara che veniva convocato a chiarimenti.
L'arbitro della partita Senchuk Oleh Sergiiovych, in sede di audizione, confermava punto per punto sia il referto redatto in occasione della gara sia il supplemento richiesto dal Giudice Sportivo, specificando altresì di aver riconosciuto senza ombra di dubbio nel Tiburzi, l'autore delle condotte riferite in referto, avendo più volte arbitrato la società (Kolbe Ponte Mammolo) di cui il medesimo è dirigente accompagnatore.
Stando così le cose, considerata inequivocabilmente l'identificazione della persona di Mario Tiburzi quale autore delle condotte riferite in referto; che i comportamenti così come risultanti dal referto rientrano, come correttamente disposto dal Giudice Sportivo, nella fattispecie di condotta violenta di cui all'art. 35 CGS, *"ivi compreso lo sputo"* (ibidem), il reclamo è infondato.
Per i motivi sopra esposti, questa Corte**,** sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Il COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

23) Reclamo proposto dalla società Pol. S.Angelo Romano, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Cerbara Lorenzo per 4 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.102 LND del 29/10/2026.
(Gara: Pol. S.Angelo Romano – Sanpolese 1961 del 25/10/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 128 del 13/11/2026

La società Polisportiva Sant'Angelo Romano lamenta che il proprio tesserato Cerbara Lorenzo, "*non ha mai pronunciato parole ingiuriose o irriguardose, tuttavia ha semplicemente contestato energicamente alcune decisioni dell'ufficiale di gara, ritenendole ingiustificate ed eccessivamente penalizzanti*" (cfr. reclamo), comportamenti peraltro maturati nell'ambito di un contesto di tensione agonistica
Letto il referto arbitrale, che, come noto, fa piena prova prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS., il reclamo è infondato.
La sanzione è, alla luce dei comportamenti descritti nel referto, congrua e correttamente comminata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera b) CGS, considerato altresì che il direttore di gara riferisce che, in aggiunta alle offese in modo dettagliato riportate, *"il calciatore ... se non fermato dai suoi compagni, voleva il contatto fisico, nel mentre si dirigeva negli spogliatoi continuando ad offendere e dare un calcio alla porta di ingresso agli spogliatoi stessi"*.
Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

25) Reclamo proposto dalla società Ferentino Calcio ARL, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Colasurdo Jacopo per 3 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.101 LND del 28/10/2026.
(Gara: Lodigiani Calcio 1972 – Ferentino Calcio ARL del 25/10/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 128 del 13/11/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe dichiarando che la stessa risulta eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto e deducendo che il comportamento del proprio tesserato non andava inquadrato in una condotta violenta. A riguardo, il referto descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, a palla lontana, teneva un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario. L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo è da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 38 del C.G.S. secondo cui ai calciatori è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di tesserati avversari. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

28) Reclamo proposto dalla società Colleferro Calcio, avverso il provvedimento di squalifica a carico dell'allenatore Mastracchio Andrea per 5 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.101 LND del 28/10/2026.
(Gara: Colleferro Calcio – Vigor Perconti del 24/10/2026 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 128 del 13/11/2026

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nella protesta. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta dell'allenatore che teneva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, reiterato altresì nell'abbandonare il terreno di gioco, nonché dall'esterno dello stesso. L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, alla quale va aggiunta una ulteriore giornata di squalifica per le reiterazioni. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 novembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI

32) Reclamo proposto dalla società City Football Club 2024, avverso il provvedimento di squalifica a carico dell'allenatore Di Girolamo Antonio fino al 31/01/2027, adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma con C.U. n.25 SGS del 29/10/2026.
(Gara: City Football Club 2024 – Isola Sacra S.S.D.R.L. del 25/10/2026 – Campionato Under 15 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 20/11/2026

La Società City Football Club 2024 impugnava, davanti alla scrivente Corte, il provvedimento del Giudice di primo grado con il quale veniva squalificato l'allenatore Antonio Di Girolamo sino al 31/01/2027 per aver, reiteratamente, tenuto una condotta gravemente minacciosa ed irriguardosa verso l'arbitro. La reclamante contestava i fatti come illustrati nel referto arbitrale a danno dell'allenatore Di Girolamo ed evidenziava, invece, il fattivo comportamento collaborativo dello stesso nei confronti dell'arbitro al momento della sospensione della gara. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società e lo stesso allenatore, ritiene di poter accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione. Dal referto arbitrale che, come noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che al 28° del secondo tempo, l'allenatore Di Girolamo, già ammonito precedentemente, protestava vivacemente dopo una decisione arbitrale contraria alla propria squadra, rimediando il secondo cartellino giallo; alla notifica del provvedimento teneva un comportamento irriguardoso reiterando le proteste verso l'arbitro. Contestualmente detta espulsione veniva contestata, con insulti e minacce all'arbitro, dal dirigente della squadra locale, Sig. Luca Ferruzzi, da diversi calciatori della stessa squadra, nonché dai propri sostenitori; a causa di tutto ciò, l'arbitro, temendo per la propria incolumità fisica e paventando che la situazione potesse degenerare completamente, decideva di sospendere la gara. All'uscita dal terreno di gioco, lo stesso continuava ad essere insultato e minacciato dai sostenitori della reclamante, tanto che, provato emotivamente, rispondeva verbalmente alle provocazioni ricevute dagli spalti. Ciò accresceva il clima di tensione tanto che l'arbitro veniva accompagnato nello spogliatoio dall'allenatore Di Girolamo; durante tale tragitto quest'ultimo, però, invitava il direttore di gara a non menzionare, nel referto di gara, la doppia ammonizione subita, avvertendolo che in difetto avrebbe diffuso il video appena effettuato, contenente la risposta dell'arbitro ai facinorosi presenti in tribuna. Orbene è evidente che l'azione dell'allenatore è da biasimare per aver tenuto, in più occasioni, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara ed in special modo nel momento in cui accompagnava quest'ultimo nello spogliatoio dopo la sospensione della gara; ciò nonostante si ritiene, eccessiva la sanzione irrogatagli, la quale può essere ridotta per adeguarla a fattispecie analoghe. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Di Girolamo Antonio al 31/12/2026.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Il COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

35) Reclamo proposto dalla società Nova 7, avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Copponi Valerio per 3 gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.110 LND del 04/11/2026.
(Gara: Nova 7 – Poggio Mirteto Calcio del 01/11/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 20/11/2026

La società Nova 7 ha impugnato innanzi alla scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale la squalifica per 3 gare comminata dal Giudice sportivo territoriale al proprio tesserato Copponi Valerio, rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.
Questa Corte, letti gli atti ufficiali, con particolare attenzione al referto arbitrale, ritiene corretta la sanzione comminata in primo grado.
Il referto arbitrale, difatti, descrive con dovizia la condotta del sanzionato che, a gioco fermo, teneva un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario.
L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.
Il Giudice Sportivo, dunque, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 38 del C.G.S. secondo cui ai calciatori è inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di tesserati avversari.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 27 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato